



Decreto Dirigenziale n. 99 del 14/06/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Misure fitosanitarie regionali per il controllo di ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) in Campania

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 ha stabilito le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modificato i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- b) il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 ha stabilito le norme relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- c) il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019, ha integrato il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilito l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- d) il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 ha stabilito le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, abrogato il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- e) il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell'11 agosto 2020 ha istituito misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (*Tomato brown rugose fruit virus*) e abrogato la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615, in considerazione degli effetti dannosi che l'organismo nocivo è in grado di provocare sulla produzione di *Solanum lycopersicum* L. e di *Capsicum annum*;
- f) il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1809 della Commissione del 13 ottobre 2021 ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell'11 agosto 2020;
- g) il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 della Commissione del 25 maggio 2023 ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell'11 agosto 2020;
- h) il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che, tra l'altro, ha stabilito le attività di protezione delle piante volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante e che i Servizi Fitosanitari Regionali

rappresentano le autorità deputate per l'attuazione, sui territori di competenza, delle attività di protezione delle piante;

CONSIDERATO che:

- a) ai sensi dell'art. 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione sono svolte annualmente in Campania specifiche indagini sul territorio per rilevare l'eventuale presenza del virus ToBRFV (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*), considerato di notevole rilevanza fitosanitaria;
- b) il CNR – IPSP di Portici con nota prot. n. 0292719 del 07/06/2023 agli atti dell'UOD 50.07.21 - Servizio Fitosanitario Regionale ha segnalato il ritrovamento del virus ToBRFV (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*) in campioni di foglie e frutti prelevati, nel corso della sopracitata attività di monitoraggio e sorveglianza fitosanitaria del territorio, da una coltivazione di pomodoro in serra sita nel comune di Marigliano (NA);
- c) ai sensi dell'art. 6 comma 3, punto a) del D. Lgs. 2021/19 compete al Servizio Fitosanitario Regionale l'applicazione, nel proprio ambito territoriale, delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;

RITENUTO pertanto di dover adottare le misure previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1809 della Commissione del 13 ottobre 2021 come di seguito specificato:

- a) definire ai sensi dell'Art. 4 comma 2 a) l'area delimitata corrispondente al sito di produzione (serra) in cui è stato rilevato il virus ToBRFV (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*), ubicato nel comune di Marigliano (NA) e riportato nella cartografia allegata di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) applicare nell'area delimitata, ai sensi dell'Art.4 comma 3 b), le misure ufficiali di seguito descritte, finalizzate a confinare il virus nell'ambiente dove è stato rinvenuto ed evitarne la diffusione nell'azienda e in altri areali di produzione:
 - ogni serra infetta deve essere considerata come una unità separata all'interno della quale devono essere usati abiti protettivi (camici, guanti e tute) monouso o lavati con detergenti e che rimangono all'interno delle serre dopo l'uso;
 - uso di stivali disinfettati;
 - predisporre all'ingresso della serra tappetini imbevuti di disinfettante;
 - lavarsi le mani utilizzando distributori di detergenti posizionati in tutti gli ingressi;
 - disinfettare gli strumenti di lavoro immergendoli in una soluzione preparata allo scopo;
 - iniziare i lavori prima nelle serre sane e per ultimo proseguire in quelle infette; anche la serra con piante sintomatiche deve essere lavorata per ultima, avendo cura di non spostarsi mai da una serra contenente piante con sintomi sospetti a una con piante sane;
 - limitare l'accesso alle serre solo alle persone autorizzate e regolamentare la presenza dei visitatori seguendo linee già indicate per gli operatori o, meglio, non farli entrare nell'area di coltivazione;
 - impedire che gli animali possano vagare nelle zone di coltivazione;
 - e inoltre, alla fine della coltivazione:
 - distruggere i residui di piante bruciandoli con tutto l'apparato radicale e il terriccio adeso;

- disinfettare attrezzi e materiali;
- pulire e disinfettare attentamente le serre;
- se la coltura è in piena terra è raccomandata la disinfezione del terreno, mediante solarizzazione;
- è raccomandata la rotazione con colture non suscettibili al virus (per es. zucchini, melone, anguria, etc.), per un periodo non inferiore a mesi 3.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 50.07.21 Servizio Fitosanitario

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di adottare le misure previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1809 della Commissione del 13 ottobre 2021 come di seguito specificato:

- 1) definire ai sensi dell'Art. 4 comma 2 a) l'area delimitata corrispondente al sito di produzione (serra) in cui è stato rilevato il virus ToBRFV (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*), ubicato nel comune di Marigliano (NA) e riportato nella cartografia allegata di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) applicare nell'area delimitata, ai sensi dell'Art.4 comma 3 b), le misure ufficiali di seguito descritte, finalizzate a confinare il virus nell'ambiente dove è stato rinvenuto ed evitarne la diffusione nell'azienda e in altri areali di produzione:
 - ogni serra infetta deve essere considerata come una unità separata all'interno della quale devono essere usati abiti protettivi (camici, guanti e tute) monouso o lavati con detergenti e che rimangono all'interno delle serre dopo l'uso;
 - uso di stivali disinfettati;
 - predisporre all'ingresso della serra tappetini imbevuti di disinfettante;
 - lavarsi le mani utilizzando distributori di detergenti posizionati in tutti gli ingressi;
 - disinfettare gli strumenti di lavoro immergendoli in una soluzione preparata allo scopo;
 - iniziare i lavori prima nelle serre sane e per ultimo proseguire in quelle infette; anche la serra con piante sintomatiche deve essere lavorata per ultima, avendo cura di non spostarsi mai da una serra contenente piante con sintomi sospetti a una con piante sane;
 - limitare l'accesso alle serre solo alle persone autorizzate e regolamentare la presenza dei visitatori seguendo linee già indicate per gli operatori o, meglio, non farli entrare nell'area di coltivazione;
 - impedire che gli animali possano vagare nelle zone di coltivazione;
 - e inoltre, alla fine della coltivazione:
 - distruggere i residui di piante bruciandoli con tutto l'apparato radicale e il terriccio adeso;
 - disinfettare attrezzi e materiali;
 - pulire e disinfettare attentamente le serre;
 - se la coltura è in piena terra è raccomandata la disinfezione del terreno, mediante solarizzazione;
 - è raccomandata la rotazione con colture non suscettibili al virus (per es. zucchini, melone, anguria, etc.), per un periodo non inferiore a mesi 3.
- 3) di trasmettere il presente Decreto a:
 - Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
 - DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto ai fini della pubblicazione sul BURC

CARELLA



Documento firmato da:
DANIELA CARELLA
15.06.2023 09:07:19
UTC

